

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 marzo 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N° 42 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 118 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DALLABETTA DIEGO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

2) RECLAMO N° 49 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 128 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FILIPPI DENIS), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

3) RECLAMO N° 50 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERONESI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

4) RECLAMO N° 51 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 100 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOMBARDELLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

5) RECLAMO N° 52 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 129 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FLORIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

6) RECLAMO N° 53 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 201 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZENI SEBASTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

7) RECLAMO N° 54 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOUZRIBA ABDELLAH), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

8) RECLAMO N° 68 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 210 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BENVENUTO NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

9) RECLAMO N° 69 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 254 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MUCIGNATO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

10) RECLAMO N° 70 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 276 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOMINI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

11) RECLAMO N° 73 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 266 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROTA SAMUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

12) RECLAMO N° 72 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAPALBO LUIGINA, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accertata la irregolarità del contraddittorio,
annulla l'impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE – LND per la sola convocazione e l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
vista l'istanza promossa dall'Avv. Marco Checcucci per conto della Società USD Gambassi e inviata a questo Tribunale il 16.3.2018;
ritenuto l'impedimento dell'istante a presenziare alla udienza odierna;
rinvia al 17.4.2018 ore 13.30.

14) RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MORELLA ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, dichiara la Società reclamante tenuta a corrispondere la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di spese al calciatore Morella Antonio.
Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura Federale come in motivazione.
Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARAUCCI MAURIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, dichiara la Società reclamante tenuta a corrispondere la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di spese al calciatore Maraucci Maurizio.
Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura Federale come in motivazione.
Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 949 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NEMIA DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
vista l'istanza congiunta formulata dalle parti,
rinvia la trattazione della vertenza a nuovo ruolo.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Angelo Pasquale Perta **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

17) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Ordinanza.

18) RECLAMO N°. 100 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VARSÌ ALFREDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
vista l'istanza congiunta formulata dalle parti,
rinvia alla riunione del 14.5.2018 ore 13.30.

19) RECLAMO N°. 95 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIPOLLETTA CIRO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Cipolletta Ciro che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DESPUCCHES PASQUALE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Despucches Pasquale che quantifica in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

21) RECLAMO N°. 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Bozzi Giuseppe che quantifica in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

22) RECLAMO N° 101 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BASSO REMO PIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Basso Remo Pio che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

23) RECLAMO N° 102 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI SILVANO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Bozzi Silvano che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

24) RECLAMO N° 103 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI MAIO MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Di Maio Mario che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

25) RECLAMO N° 121 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PARISI MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Parisi Mario che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

26] RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 366 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TRAORE HAMED JUNIOR), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

27] RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ ATALANTA BC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 365 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TRAORE DIALLO AMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

28] RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 363 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TEHE OLAWALE MUHAMED), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Ordinanza.

29] RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MENGALI FEDERICO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Mengali Federico che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00).

Ordina incamerarsi la tassa.

30) RECLAMO N° 90 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GENOVALI GIANMARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Genovali Gianmarco che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00).

Ordina incamerarsi la tassa.

31) RECLAMO N° 91 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Mariani Francesco che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00).

Ordina incamerarsi la tassa.

32) RECLAMO N° 93 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CATALANO SABATO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSC D. Frattese Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Catalano Sabato che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

33) RECLAMO N°. 99 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA NOSCHESI CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSC D. Frattese Srl e, per l'effetto,
conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del Sig. Noschese Christian,
che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della
Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

34) RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIALPI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 123/CAE-LND DEL 20.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 29 marzo 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbri